

## QUESITO SU IMPOSTA DI BOLLO SU ATTI E DOCUMENTI RILASCIATI DALLE UNIVERSITA'

Il DPR 642/1972 indica in modo puntuale gli atti e i documenti che sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine e in caso d'uso, e quelli esenti in modo assoluto.

L'elencazione tassativa, non interpretabile in via analogica, è contenuta per i primi nella annessa Tabella A, per i secondi in quella B.

Pertanto, il principio generale è quello della doverosità del tributo, salvo esplicita previsione di esenzione da considerarsi del tutto eccezionale.

Esaminando gli articoli di cui alla Tabella A si leggono, tra gli altri, i seguenti atti:

- certificati, copie dichiarate conformi all'originale, gli estratti di qualunque atto rilasciato da un pubblico ufficiale;
- le istanze tendenti all'emanazione di un atto o il rilascio di un certificato.

L'elenco di cui sopra va combinato con i casi di esonero espressamente indicati nella Tabella B.

Sembra opportuno ricordare anche l'art. 19 del DPR in questione che prevede che il funzionario e i dipendenti delle PPA non possono rifiutarsi di accettare l'atto non in regola con l'imposta di bollo, ma hanno l'obbligo di inviarli all'Ufficio del Registro entro 30 giorni; e l'art. 22 che stabilisce la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1292 c.c., tra il soggetto che rilascia l'atto e il soggetto che ne fa uso. Pertanto per svincolarsi dalla suddetta responsabilità in solido è necessario indicare espressamente sul documento l'uso ed il corrispondente articolo della Tabella B o legge speciale che prevede l'esenzione dal bollo.

L'Agenzia delle Entrate, su sollecitazione di alcune Università, con circolare n. 29/E del 01/06/2005, ha specificato gli atti e i documenti diretti o rilasciati dalle stesse che devono essere assoggettati all'imposta di bollo.

Con successiva Risoluzione n. 185/E del 25/7/2007 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo si applica anche al Diploma Supplement di cui al DM 509/1999 e successivo DM 270/2004 da considerarsi un vero e proprio certificato. Tale disposizione è poi stata superata in quanto con DM del 28/12/2010 il MIUR ha sostituito la parola "certificato" con "relazione informativa", eliminando quindi la "natura certificatoria" del Diploma Supplement. Con successiva nota prot. 2610 del 29/12/2010 il Direttore Generale del MIUR informava le Università della modifica normativa avvenuta e dell'esenzione dall'imposta di bollo del Diploma Supplement.

Infine va ricordata la recentissima L. 183/2011 che con l'art. 15 introduce novità in tema di autocertificazioni e certificazioni e che di fatto da un alto riduce drasticamente il numero di certificati emessi dalle Università e dall'altro annulla i casi di certificati esenti dal bollo in quanto nei confronti delle PPAA possono essere prodotte solo autocertificazioni.

### SCENARIO ATTUALE

Alla luce del contesto normativo di cui sopra, ad oggi le Università:

- rilasciano certificati con la frase indicata dall'art. 15 della L. 183/2011: <<*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*>>, in bollo previa istanza anch'essa in bollo;

- rilasciano il Diploma Supplement non in bollo che contiene tutti gli elementi della carriera dello studente, dall'immatricolazione, agli esami sostenuti con data e voti, ai programmi degli insegnamenti, alla votazione finale.

Il rilascio di certificati in bollo risulta particolarmente critico nei confronti degli studenti stranieri che non sempre all'estero possono avvalersi dell'autocertificazione e che difficilmente possono dal proprio paese di origine fare istanza e fornire il bollo da apporre sui certificati di cui necessitano.

Inoltre, anche durante la loro permanenza in Italia non possono autocertificare la propria carriera nei confronti delle autorità del paese di origine e delle Questure per il rilascio e successivi rinnovi del titolo di soggiorno. Tali soggetti sono tenuti ad esibire certificati che, stante il contesto normativo di cui sopra, devono essere rilasciati in bollo.

A riguardo comunque sembra che sia in atto un emendamento della normativa in tema di immigrazione che consentirà l'utilizzo dell'autocertificazione.

## PROPOSTA

Si chiede all'Ufficio Studi del CODAU di verificare se l'attuale assetto normativo consente alle Università di rilasciare legittimamente "relazioni informative" specifiche sulla carriera dello studente, quali ad esempio dati di iscrizione, di laurea, di esami sostenuti, da considerarsi quali estratti dal Diploma Supplement e quindi, come quest'ultimo, non soggetti a bollo.

## PARERE UFFICIO STUDI CODAU

Con riferimento al quesito posto si fa presente innanzitutto che la legge di stabilità n.183/2011 ha previsto che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati sia sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio. La nuova normativa non ha inciso però sul concetto di certificazione e sul contenuto dei certificati stessi.

Quindi rimane all'art.46 lett. m) del DPR 445/2000, nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, la previsione del titolo di studio e degli esami sostenuti. Si tratta quindi di fatti, qualità che il singolo può autocertificare nei confronti della PA, appunto con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ma che continuano a formare oggetto di certificazione quando vanno presentati a soggetti diversi.

Non sembra, in ultima analisi, allo stato attuale e in considerazione proprio di quanto previsto dal DPR 445/2000, che i dati sulla carriera degli studenti (esami di laurea, singoli esami sostenuti, dati di iscrizione), possano essere oggetto di "relazione informativa" invece che di

certificazione (e come tali soggetti al bollo), a meno che non intervenga una modifica legislativa.

D'altra parte anche nel caso del diploma "supplement", è intervenuto, come ricordato, un DM a modificare la definizione da "certificato" a "relazione informativa", a dimostrazione che non è possibile una semplice interpretazione a risolvere la questione e quindi non sembra possibile considerare gli attuali certificati come estratti dal diploma supplement, come tali non più soggetti al bollo. D'altra parte l'imposta di bollo è:

a) un'imposta: perché prestazione coattiva prevista dallo Stato;

b) indiretta: perché colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva;

c) cartolare: perché riferita all'atto scritto sulla carta.

Nella considerazione che l'imposta di bollo colpisce il documento e non l'atto, sta a dimostrare, da una parte, che essa è dovuta anche quando l'atto risulti viziato, annullabile o addirittura nullo e dall'altra, che essa è dovuta a seconda della tipologia dell'atto. Pertanto qualsiasi surrogato del certificato sarà sempre soggetto all'imposta la stessa non colpendo la sostanza ma come detto il documento.